



COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO
AI SERVIZI ED ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE**

Determinazione della misura e dei costi in relazione alla situazione economica dei
richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

Approvato con delibera C.C. n. 42 del 12/06/2012;
Modificato ed Approvato con delibera C.C. n. 14 del 07/04/2014;
Modificato ed Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 12/09/2016
Modificato ed Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2016
Modificato ed Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____
Regolamento esecutivo dal _____

INDICE

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART.2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE	3
ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI.....	3
ART. 4 - FINALITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE	3
ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE.....	4
ART. 6 - AUTONOMIA DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE.....	4
SERVIZI AFFERENTI AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE	4
ART.7 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI	4
SOCIOASSISTENZIALI ED EDUCATIVE	4
ART. 8 - DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI.....	6
ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI.....	6
ART.9 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.....	6
ART. 10 - I.S.E.E. - PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE.....	6
ART.11 - MODALITÀ ATTUATIVE	6
ART 12 - MODALITA' APPLICATIVE.....	7
ART. 13 - COMPETENZE	7
ART. 14 – TERMINI E MODELLI.....	7
ASSISTENZA ECONOMICA.....	7
ART.15 - abrogato	7
SOGGIORNI CLIMATICI IN FAVORE DEGLI ANZIANI.....	7
ART. 16 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI	7
ART.17 - CRITERI DI ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI.....	8
ART. 18 - COMPARTECIPAZIONE PER L'ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI	8
ART.19 – TERMINI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI	8
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI.....	9
ART. 20 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI.....	9
ART 21 - AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA L.R. 20/2005 ART. 3 E ART. 4 COMMA 2 LETT. C).....	9
ART. 22 - AGEVOLAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DELLA TARIFFA DA CORRISPONDERE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA INFANZIA.....	10
ART. 23 - AGEVOLAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DELLA TARIFFA DA CORRISPONDERE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	10
ART. 24- AGEVOLAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DIFFERENZA TARIFFARIA REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA PER RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO PRESSO ALTRI COMUNI.....	11
ART. 25 - CENTRO ESTIVO RICREATIVO	12
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	13
ART 26- VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO.....	13

OGGETTO-PRINCIPI-FINALITÀ

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dal Servizio Sociale del Comune individuando le condizioni economiche richieste per l'accesso ai servizi e alle prestazioni comunali agevolate. A tal fine si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.Lgs. 31/03/1998 e s.m.i e al D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 disciplinante l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), fino all'entrata in vigore dei nuovi criteri previsti dal D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159. I criteri di determinazione dell'ISEE sono comunque quelli in vigore al momento della domanda della prestazione agevolata.

ART.2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

1. Il Servizio Sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto a tutta la popolazione. Si occupa di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, ai disabili ed agli anziani.
2. Ha compiti di informazione, di presa in carico, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni e di prima risposta agli stessi ove possibile.
3. Si articola in una serie di prestazioni e servizi erogati da diverse figure professionali e con uno specifico modello operativo.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:
- a) rispetto della persona e della sua dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del cittadino;
 - b) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze familiari, relazionali ed esistenziali del cittadino;
 - c) autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari;
 - d) concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali;
 - e) concorso degli utenti al costo di talune prestazioni secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

ART. 4 - FINALITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

1. Il presente regolamento è rivolto al raggiungimento delle seguenti finalità:
- a) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
 - b) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale, l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;

- c) sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e formativo;
- d) agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo, soprattutto, la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- e) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

1. I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento si rivolgono ai cittadini residenti nel Comune di San Giovanni al Natisone e si estendono, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche ai cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso di carta di soggiorno o altro documento idoneo a dimostrare il soggiorno legale nello stato, sempre residenti nel Comune di San Giovanni al Natisone.

ART. 6 - AUTONOMIA DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

1. Il Servizio Sociale del Comune ha autonomia tecnico professionale e di valutazione in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in stato di bisogno così come previsto dalla legislazione vigente.

SERVIZI AFFERENTI AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

ART.7 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI ED EDUCATIVE

1. Il Servizio Sociale del Comune si articola nelle seguenti tipologie di servizi e prestazioni socioassistenziali attuate sia direttamente tramite propri dipendenti sia tramite l'Ambito Socio Assistenziale del Cividalese (definito d'ora in poi Ambito) che tramite attività svolte in collaborazione con comuni limitrofi.

A. Interventi di Servizio Sociale professionale.

Sono quelli propri dell'assistente sociale, svolti con personale appartenente all'Ambito, che comprendono:

- analisi della domanda;
- segretariato sociale/consulenza psico-sociale;
- pronto intervento assistenziale;
- presa in carico del caso;
- consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e le organizzazioni di volontariato;
- mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale;
- partecipazione ad organi collegiali locali;

- verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati;
- raccordo con i progetti-obiettivo di settore previsti dal Piano Socio-Assistenziale.

B. Servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare.

Sono quei servizi che sostengono la persona o il nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze e comprendono:

- assistenza economica (continuativa, straordinaria, finalizzata all'abbattimento costi es. asili nido...)
- assistenza domiciliare (svolta da personale dell'Ambito)
- servizio trasporto disabili (gestito da personale dell'Ambito)
- pasti caldi (servizio a carico del Comune recapitato tramite personale dell'Ambito)
- sostegno educativo-individuale in favore di minori e giovani disabili (gestito dall'Ambito tramite assistente sociale)
- interventi abitativi -azioni informative e di segretariato (Ambito tramite assistente sociale)
- trasporto per la frequenza alla scuola speciale per i portatori di handicap fino al 18° anno di età (gestito da personale dell'Ambito);
- servizi relativi al S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo) (gestito da personale dell'Ambito);
- soggiorni anziani (organizzati dal personale dell'Ente in collaborazione con comuni limitrofi)
- centri estivi per minori (organizzati dal personale dell'Ente)
- gestione carta famiglia e relativi contributi (funzione delegata dalla Regione);
- contributi per abbattimento barriere architettoniche (funzione delegata dalla Regione)
- contributi per abbattimento canoni di locazione (funzione delegata dalla Regione)
- assegno di natalità regionale (funzione delegata dalla Regione)
- istruttoria relativa all'accettazione domande assegno di maternità (funzione delegata dallo Stato);
- istruttoria relativa all'accettazione domande assegno nucleo familiare (funzione delegata dallo Stato);
- istruttoria relativa regime di compensazione energia elettrica e gas naturale (gestito da personale dell'Ente);
- contributi mensa scuola dell'infanzia (gestito da personale dell'Ente);
- contributi abbattimento differenza tariffaria refezione scolastica in caso di bambini residenti frequentanti scuole primaria a tempo pieno in altri Comuni (gestito da personale dell'Ente);

C. Servizi di sostituzione del nucleo familiare.

Sono quei servizi rivolti a persone prive di un nucleo familiare o in stato di grave bisogno di assistenza e tutela. I servizi sostitutivi, se rivolti ai minori, sono disposti con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con l'assunzione, in casi segnalati all'Autorità giudiziaria minorile, a totale carico del Comune, degli oneri finanziari connessi.

Comprendono:

- affidamento etero-familiare di minori (gestito dall'Ambito)
- gruppi appartamento (gestito dall'Ambito)
- comunità educativo assistenziali (gestito dall'Ambito)
- centri residenziali per portatori di handicap (valutazione tecnica assistente sociale, economica il Comune)
- comunità terapeutiche
- case di riposo (valutazione tecnica assistente sociale, economica il Comune)

ART. 8 - DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI

1. Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all'alimentazione, alla salute, all'igiene della persona e della casa, all'affitto, al riscaldamento, all'abbigliamento, alla scolarizzazione, ai rapporti sociali.

ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

ART.9 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

1. Ai sensi della normativa vigente si intendono prestazioni sociali agevolate le prestazioni o servizi sociali o servizi assistenziali non destinati alla generalità della popolazione il cui costo effettivo a carico degli utenti viene determinato in base all'entità dell'I.S.E.E.
2. Relativamente alle attività rivolte agli anziani con finalità eminentemente di tipo aggregativo, socializzante e ricreativo, quali ad es. i soggiorni climatici, le gite di durata giornaliera o gli incontri conviviali in occasioni delle festività natalizie, la presentazione dell'attestazione I.S.E.E. non è obbligatoria per l'accesso alla prestazione, ma lo è per l'accesso alle eventuali agevolazioni previste.

ART. 10 - I.S.E.E. - PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti indicati nella specifica normativa.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare si calcola combinando i redditi, i patrimoni di tutti i componenti e le caratteristiche del nucleo familiare, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.
3. Le soglie per accedere alle prestazioni sociali agevolate vengono definite per ogni singolo servizio o prestazione nei limiti di Bilancio.

ART.11 - MODALITÀ ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare al Comune, unitamente alla domanda su apposito modulo predisposto dall'ufficio, l'attestazione (I.S.E.E.) come prevista dalla normativa vigente.
2. L'Ente erogatore della prestazione o del servizio agevolati possono controllare, anche mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. Le Amministrazioni comunali possono chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

ART 12 - MODALITA' APPLICATIVE

1. L'accesso a qualsiasi prestazione o servizio agevolati è riservato esclusivamente ai richiedenti il cui I.S.E.E. sia inferiore o uguale alla soglia determinata per ogni singolo servizio.

ART. 13 - COMPETENZE

1. Le agevolazioni di competenza comunale saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge nazionale e regionale nonché dal presente Regolamento.

ART. 14 – TERMINI E MODELLI

1. Le domande per le prestazioni o i servizi agevolati vanno presentati secondo quanto indicato nell'art. 11 – Modalità Attuative - del presente Regolamento.

ASSISTENZA ECONOMICA

ART.15 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

ABROGATO.

L'Assemblea dei Sindaci UTI del Natisone, nella seduta de 12/12/2017 ha deciso il trasferimento all'Uti a far data dal 01/01/2018 delle funzioni riguardanti i contributi a favore di persone in situazione di disagio.

SOGGIORNI CLIMATICI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

ART. 16 - ORGANIZZAZIONE SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI

1 I soggiorni estivi sono organizzati dal comune che può demandare ad altro comune dell'area territoriale l'individuazione degli idonei soggetti attraverso i quali procedere all'organizzazione dell'iniziativa tramite appositi protocolli d'intesa.

2.L'obiettivo dei soggiorni climatici è quello di promuovere momenti di socializzazione e di svago delle persone anziane residenti favorendo la partecipazione anche di soggetti con ridotte risorse economiche.

3.I soggiorni sono organizzati presso strutture alberghiere idonee e simili, sia pubbliche che private che diano garanzie di sufficiente livello di servizi, soggiorni climatici e di cura.

4. Per tutta la durata del soggiorno dovrà essere garantita la presenza di personale qualificato per l'assistenza e per l'animazione del tempo libero.

5. Il servizio sociale del Comune, singolarmente o in collaborazione con gli altri enti di cui al primo capoverso, predispone annualmente il programma dell'iniziativa, che verrà sottoposto alla Giunta Comunale per l'approvazione.

ART.17 - CRITERI DI ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI

1. Sono stabiliti i seguenti criteri per la partecipazione ai soggiorni:
 - a) autosufficienza degli utenti;
 - b) limite minimo di anni 65 da compiersi nell'arco dell'anno. Nel caso di coppie, sia sposate che conviventi, è necessario che uno dei componenti abbia il requisito dell'età, senza limitazione per il secondo a pagamento del costo completo pro-quota e residuale rispetto ad altri richiedenti;
 - c) condizioni particolari: nel caso in cui i posti siano inferiori alle domande vanno privilegiate le persone sole in condizioni economiche disagiate, partendo dagli I.S.E.E. più bassi; ai fini della graduatoria definitiva delle domande, quelle presentate prive di I.S.E.E. verranno poste in coda in ordine di registrazione al protocollo.
2. Per l'accesso al servizio l'utenza dovrà produrre apposita istanza scritta al Comune.
3. È facoltà dei richiedenti presentare attestazione I.S.E.E. in corso di validità al fine di accedere alle agevolazioni economiche previste al successivo art. 23.

ART. 18 - COMPARTICIPAZIONE PER L'ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI

1. Il costo del soggiorno, comprensivo di trasporto e animazione, è interamente a carico dei partecipanti nel caso in cui alla domanda non venga allegata attestazione I.S.E.E. valida o nel caso in cui l'attestazione I.S.E.E. sia superiore ad € 20.000,00; nel caso di I.S.E.E. inferiore ad € 20.000,00 l'Ente coprirà le spese di trasporto ed animazione.
2. La Giunta Comunale, con proprio atto, determinerà annualmente delle ulteriori agevolazioni consistenti nella riduzione dei costi per il soggiorno per gli utenti più bisognosi, parametrize all'indicatore I.S.E.E..
3. È possibile per un singolo utente usufruire nello stesso anno di più soggiorni qualora ci sia disponibilità di posti, il secondo soggiorno sarà pagato a prezzo pieno.
4. La sistemazione alberghiera avviene, di norma, in camere doppie, al fine di contenere i costi e favorire la socializzazione.
5. Le spese di trasporto, di animazione e accompagnamento sono a carico completo del Comune salvo nei casi di cui all'art. 22 comma 1 lett. b) cioè nel caso in cui il coniuge o convivente non posseda il requisito dell'età e all'art. 23 commi 1 e 3, cioè nel caso in cui alla domanda non venga allegata attestazione I.S.E.E. valida o nel caso in cui l'attestazione I.S.E.E. sia superiore ad € 20.000,00 e nel caso in cui si tratti del secondo soggiorno fruito nel medesimo anno.
6. La quota di compartecipazione va corrisposta nei tempi e secondo le modalità che saranno comunicate agli interessati dal servizio sociale del Comune. Nel caso di non fruizione del servizio per cause di forza maggiore deve essere disposta la restituzione sulla base degli accordi siglati con le strutture alberghiere.

ART.19 – TERMINI E MODALITÀ DI ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATICI

1. I richiedenti devono presentare al Comune la domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio per i Servizi Sociali entro la data indicata dal Comune organizzatore.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI

ART. 20 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

1. Tra le provvidenze socio-educative rientrano quei servizi istituiti in favore di determinate categorie di cittadini e che hanno lo scopo di coprire delle esigenze non strettamente assistenziali, ma anche di tipo socio-educativo (come i centri estivi) nonché le agevolazioni per il contenimento delle rette di frequenza asili nido).

ART 21 - AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA L.R. 20/2005 ART. 3 E ART. 4 COMMA 2 LETT. C)

1. Il Comune stanziava, nei limiti di Bilancio, un contributo diversificato in base alla situazione economica I.S.E.E. delle famiglie con minori in età prescolare che **frequentano servizi educativi per la prima infanzia L.R. 20/2005 art. 3 e art. 4 comma 2 lett c)** al fine di contenere il costo delle rette e quindi di agevolare i genitori che necessitano di tale servizio considerato di rilevante importanza sociale ed educativa. E' escluso dal contributo il costo sostenuto per le sezioni primavera degli asili.

2. Per l'erogazione del suddetto contributo entrambe i genitori oppure l'unico genitore presente, devono dichiarare di essere occupati alla data di presentazione della domanda e nel periodo di riferimento del contributo.

3. Fermo restando la condizione di cui al punto precedente il Comune contribuisce parzialmente al costo delle rette con un contributo diversificato in base alla situazione economica del nucleo familiare in cui vi sono bambini frequentanti l'asilo nido, così come di seguito specificato:

I.S.E.E. compreso tra	Euro	0	e Euro	13.500,00	contributo max 60% retta mensile
I.S.E.E. compreso tra	Euro	13.500,01	e Euro	16.000,00	contributo max 50% retta mensile
I.S.E.E. compreso tra	Euro	16.000,01	e Euro	18.000,00	contributo max 40% retta mensile
I.S.E.E. compreso tra	Euro	18.000,01	e Euro	20.000,00	contributo max 30% retta mensile
I.S.E.E. compreso tra	Euro	20.000,01	e Euro	26.000,00	contributo max 20% retta mens.
superiore a	Euro	26.000,00			nessun contributo

4. Per retta mensile si intende la retta effettivamente dovuta al gestore del servizio educativo, quindi decurtato il contributo Regionale eventualmente richiesto ai sensi del D.P.Reg. n. 139/Pres. del 10/07/2015, contributi previsti da altri Enti quali Inps e/o, finanziati con fondi europei o altro, compresi i contributi che entreranno in vigore successivamente all'approvazione del presente Regolamento;

5. Per l'erogazione del suddetto contributo verrà pubblicato un apposito Bando in cui verranno definite le modalità ed i termini per la presentazione delle domande all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

6. Annualmente l'Amministrazione Comunale stabilirà la somma da iscrivere all'apposito capitolo dando atto che, in assenza di risorse destinate, non si darà corso alla predisposizione del Bando.

7. Si dà atto altresì che l'erogazione avverrà in misura proporzionata in relazione alle effettive disponibilità di Bilancio.

ART. 22 - AGEVOLAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DELLA TARIFFA DA CORRISPONDERE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO L'ASCUOLA INFANZIA

1. Il Comune stanZIA, nei limiti di Bilancio, un contributo diversificato in base alla situazione economica I.S.E.E., per abbattere i costi della tariffa del servizio di refezione scolastica a carico delle famiglie con minori che frequentano la Scuola dell'Infanzia del capoluogo ed usufruiscono del suddetto servizio.
2. Le modalità di accesso al servizio di refezione scolastica sono definite dal vigente Regolamento del Servizio di Refezione scolastica presso la scuola dell'infanzia, e la partecipazione dell'utente al costo del servizio avviene sulla base della tariffa stabilita annualmente dall'Amministrazione comunale.
3. Nel caso in cui un utente si trovi in situazioni di particolari disagio economico sociale può presentare richiesta, all'Ufficio per i Servizi Sociali del Comune, di agevolazione relativa al pagamento della quota fissa della tariffa.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo si riferisce esclusivamente alla quota fissa della tariffa per il servizio di refezione scolastica, non essendo prevista alcuna agevolazione relativamente alla quota variabile della tariffa di cui all'articolo 7, comma 2, lett. b) del Regolamento del Servizio di Refezione scolastica presso la scuola dell'infanzia. Ove ricorrano le condizioni, è fatta salva, la possibilità di richiedere un contributo economico per il pagamento della suddetta quota variabile della tariffa ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 20, co. 2 lett. a) del presente Regolamento.
5. L'agevolazione tariffaria, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 7, viene concessa alle seguenti condizioni:
 - a) la domanda di agevolazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di accesso al servizio prevista dal vigente Regolamento del Servizio di Refezione scolastica presso la scuola dell'infanzia entro e non oltre il 31 luglio c.a.;
 - b) I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a Euro 7.500,00;
 - c) Parere positivo dell'assistente sociale comprovante la necessità dell'agevolazione.
6. La misura dell'agevolazione concessa è proporzionale alla situazione del nucleo familiare, come indicata nel seguente prospetto:

I.S.E.E.	Un figlio iscritto al servizio mensa	Due figli iscritti al servizio mensa	Più di due figli iscritti al servizio mensa
	% tariffa a carico dell'utente	% tariffa a carico dell'utente	% tariffa a carico dell'utente
compreso tra 0 e Euro 3.000,00	0	0	0
compreso tra Euro 3.000,01 e Euro 5.500,00	30%	15%	5%
compreso tra Euro 5.500,01 e Euro 7.500,00	40%	20%	10%
superiore a Euro 7.500,00	100%	60%	50%

7. I nuclei familiari che, relativamente all'anno precedente alla presentazione della domanda di agevolazione tariffaria, hanno ricevuto l'assegno di nucleo familiare INPS per tre figli a carico per un importo superiore ad € 1.000,00, non hanno diritto alla presente agevolazione.

ART. 23 - AGEVOLAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DELLA TARIFFA DACORRISPONDERE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Il Comune stanZIA, nei limiti di Bilancio, un contributo diversificato in base alla situazione economica I.S.E.E., per abbattere i costi della tariffa del servizio di trasporto scolastico a carico delle famiglie con minori che frequentano le Scuole Primarie e Secondaria di primo grado del Comune ed usufruiscono del suddetto servizio.
2. Le modalità di accesso al servizio di trasporto scolastico sono definite dal vigente Regolamento del Servizio di Trasporto scolastico, e la partecipazione dell'utente al costo del servizio avviene sulla base della tariffa stabilita annualmente dall'Amministrazione comunale.
3. Nel caso in cui un utente si trovi in situazioni di particolari disagio economico sociale può presentare richiesta, all'Ufficio per i Servizi Sociali del Comune, di agevolazione relativa al pagamento della tariffa.
4. L'agevolazione tariffaria, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6, viene concessa alle seguenti condizioni:
 - a) la domanda di agevolazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di accesso al servizio prevista dal vigente Regolamento del Servizio di Trasporto scolastico entro e non oltre il 31 luglio c.a.;
 - b) I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a Euro 7.500,00;
 - c) Parere positivo dell'assistente sociale comprovante la necessità dell'agevolazione.
5. La misura dell'agevolazione concessa è proporzionale alla situazione del nucleo familiare, tenuto conto che già viene applicata una riduzione della tariffa per l'iscrizione al servizio per i figli successivi al primo, come indicata nel seguente prospetto:

ISEE	Un figlio iscritto al servizio trasporto	Dal secondo figlio iscritto al servizio trasporto
	% tariffa a carico dell'utente	% tariffa a carico dell'utente
compreso tra 0 e Euro 3.000,00	0	0%
compreso tra Euro 3.000,01 e Euro 5.500,00	30%	30%
compreso tra Euro 5.500,01 e Euro 7.500,00	40%	40%
superiore a Euro 7.500,00	100%	100%

6. I nuclei familiari che, relativamente all'anno precedente alla presentazione della domanda di agevolazione tariffaria, hanno ricevuto l'assegno di nucleo familiare INPS per tre figli a carico per un importo superiore ad € 1.000,00, non hanno diritto alla presente agevolazione.

**ART. 24- AGEVOLAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DIFFERENZA TARIFFARIA
REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA PER RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE
PRIMARIE A TEMPO PIENO PRESSO ALTRI COMUNI**

1. L'Amministrazione Comunale nei limiti di Bilancio, stanZIA un contributo, sempre diversificato in base all'indicatore I.S.E.E., alle famiglie dei bambini residenti nel Comune ma frequentanti Scuole Primarie a tempo pieno presso altri Comuni per abbattere la differenza tariffaria applicata dagli altri Comuni tra soggetti residenti e non residenti.
2. Il beneficio sar  pari alla differenza tra la tariffa comunale per la refezione scolastica applicata ai residenti ed alla tariffa comunale per la refezione scolastica applicata ai non residenti. Il contributo sar  corrisposto in percentuale in base alle fasce sotto indicate:

I.S.E.E. compreso tra	Euro	0	e	Euro	13.500,00	contributo pari a	100%
I.S.E.E. compreso tra	Euro	13.500,01	e	Euro	15.000,00	contributo pari a	75%
I.S.E.E. compreso tra	Euro	15.000,01	e	Euro	16.500,00	contributo pari a	50%
I.S.E.E. compreso tra	Euro	16.500,01	e	Euro	18.000,00	contributo pari a	25%
I.S.E.E. Superiore a	Euro	18.000,00				contributo pari a	0%

3. I richiedenti devono presentare al Comune la domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio per i Servizi Sociali entro il 31 ottobre di ogni anno. I benefici verranno erogati sulla base dell'effettivo pagamento al Comune competente del servizio di refezione scolastica e che, il mancato pagamento del servizio erogato per l'anno scolastico di riferimento far  decadere il diritto al beneficio.

ART. 25 - CENTRO ESTIVO RICREATIVO

1. Si tratta di un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale. La finalit  del Centro Estivo Ricreativo   quella di realizzare attivit  educativa, ricreativa e formativa sul piano razionale, cognitivo e corporeo per minori durante il periodo estivo al di fuori dell'anno scolastico e fornire allo stesso tempo un servizio per le famiglie nel momento della chiusura degli istituti scolastici.
2. I destinatari dei centri estivi sono:
 - I bambini delle scuole dell'infanzia;
 - Gli alunni delle scuole elementari;
 - Gli studenti delle scuole medie inferiori.

Il servizio viene attivato valutando, in via preventiva, la fattibilit  dello stesso intesa come rapporto tra numero di utenti e costo del servizio. Per l'accesso al servizio   necessaria l'iscrizione, fatta salva la possibilit  del Comune di stabilire un numero minimo ed un numero massimo di partecipanti. La residenza nel Comune   titolo preferenziale ai fini dell'accesso. E' comunque consentita, nel rispetto dell'eventuale limite massimo stabilito, l'iscrizione ai non residenti, i quali pagheranno una tariffa completa rispetto ai residenti.

3. I centri estivi e le relative tariffe vengono annualmente approvati dalla Giunta Comunale.
4. L'accesso avviene mediante pre-iscrizione telefonica, previa pubblicit  e consegna di locandine nelle scuole. Successivamente viene inviata alle famiglie dei minori pre-iscritti, apposito modulo predisposto dall'Ufficio per i Servizi Sociali unitamente alle modalit  di attuazione del centro estivo con orari e

servizi che dovrà essere riconsegnato all'ufficio proponente allegando la ricevuta di pagamento entro 20 giorni dall'inizio del centro estivo.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 26- VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di efficacia le precedenti disposizioni comunali in materia.
2. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della delibera di adozione, deve essere pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio on-line ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dello Statuto Comunale.
3. Nel caso di sopraggiunta normativa di ordine gerarchico superiore che disciplini in modo diverso da quanto indicato nel presente regolamento, lo stesso verrà disapplicato per la parte non più conforme alla legislazione vigente.
4. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi assistenziali in carico al servizio sociale comunale successivamente alla data della sua esecutività.